

OGGETTO	Divieto temporaneo di vendita per asporto e somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e lattine e obbligo della mescita di bevande in bicchieri di plastica o carta a perdere nei giorni del 5, 6 e 7 settembre 2024 dalle ore 17.00 alle ore 02.00 e dalle ore 0.00 alle ore 2.00 del giorno 8 settembre 2024 in piazza del Comune e nelle vie limitrofe alla manifestazione.
Settore	SETTORE POLIZIA LOCALE
Servizio	SETTORE POLIZIA LOCALE

IL SINDACO

- premesso che il 5, 6 e 7 settembre 2024 in Cremona in piazza del Comune si svolgerà la manifestazione denominata "TRF Live Sotto il Torrazzo";

- preso atto che l'evento sarà caratterizzato da consistente affluenza di pubblico;
- atteso che esigenze di pubblico interesse e di tutela dell'incolumità pubblica rendono opportuno disciplinare la modalità di vendita di bevande in genere;
- tenuto conto delle indicazioni pervenute dalla Questura di Cremona ai fini della prevenzione e della tutela della sicurezza pubblica;

- l'art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000 n° 267;
- lo statuto comunale
- la legge 18 aprile 2017 n° 48, conversione in legge del decreto legge 20 febbraio 2017 n° 14;
- le circolari del Ministero degli Interni in materia di sicurezza urbana

ORDINA

nei giorni del 5, 6 e 7 settembre 2024 dalle ore 17.00 alle ore 02.00 e dalle ore 0.00 alle ore 2.00 del giorno 8 settembre 2024, in piazza del Comune, piazza della Pace, piazza Stradivari, piazza Sant'Antonio Maria Zaccaria, via Solferino, via Bordigallo, via Lombardini, via Beltrami, via Monteverdi, via dei Gonfalonieri, via Baldesio, largo Boccaccino, vicolo del Cigno, vicolo Torriani, via Porta Marzia, vicolo Pertusio, via Mercatello, via Verdi, via Gramsci, via Capitano del Popolo, i seguenti obblighi:

- obbligo di somministrazione di bevande di qualsiasi genere in contenitori di plastica a perdere, fatta eccezione per la consumazione all'interno dell'attività;
- obbligo di rimozione del tappo di chiusura in caso di vendita per asporto di bottiglie di plastica;
- divieto di vendita per asporto di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro o lattine;
- divieto di introduzione nelle aree sopra indicate di bottiglie, contenitori di vetro e lattine, bottiglie di plastica chiuse;
- divieto di utilizzo di contenitori in vetro (bottiglie e bicchieri) nell'ambito dell'attività di somministrazione nei plateatici esterni;

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Pratica trattata da **Pedroni Mariella**

le norme della presente ordinanza si applicano a tutti i pubblici esercizi aventi nelle piazze e vie indicate nonché all'esercizio di vicinato, attività di distribuzione con apparecchiature automatiche, denominato Ninfea snc sito in via Monteverdi.

AVVERTE

che le violazioni delle norme della presente ordinanza saranno punite con la sanzione di prevista dall'art. 650 del vigente Codice Penale

DEMANDA

Agli organi di polizia le opportune attività di controllo per l'osservanza della presente ordinanza.
Al Settore Polizia Locale la comunicazione della presente ordinanza agli organi di Polizia dello Stato, ai pubblici esercizi ed agli esercizi commerciali destinatari del presente provvedimento.

IL SINDACO
(Leonardo Virgilio)

Diritto di accesso ed informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990 n° 241

Autorità emanante: Sig. SINDACO di Cremona

Servizio proponente: Polizia Locale

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti. Comando Polizia Locale con sede in p.zza Libertà n° 20

Responsabile del procedimento amministrativo. Ai sensi dell'art. 8 della Legge Legge 7 agosto 1990 n° 241, il responsabile del procedimento amministrativo è il Comandante della Polizia Locale Dott. Luca IUBINI

Autorità a cui è possibile ricorrere. Contro il presente provvedimento, a norma dell'art.3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n° 241, può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Regionale della Lombardia sez. di Brescia (D.,lgs. 02.07.2010 n° 104) ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 Novembre 1971, n°1199)

ALLEGATI

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Pratica trattata da **Pedroni Mariella**